PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "Università") Codice Fiscale e Partita IVA 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126, autorizzato alla stipula del presente protocollo di intesa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2026

E

Lega Ligure delle Cooperative e Mutue (di seguito anche Legacoop Liguria) rappresentata dal Presidente, Mattia Rossi, con sede in Via Brigata Liguria, 105 r. 16121 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 80039110103 pec: legacoop.genova@legalmail.it

(qui di seguito denominata singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

a) la collaborazione tra Università e mondo dell'Impresa è necessaria e funzionale ad un efficace trasferimento dell'innovazione sul territorio e sulla società ligure;

b) è strategico favorire l'impatto sociale della ricerca, in modo da garantire le ricadute dell'investimento in conoscenza;

c) la creazione di occasioni di studio, investigazione, approfon-

dimento tecnico-scientifico, confronto e dibattito in settori strategici di reciproco interesse, fra Università ed Impresa, finalizzate ad una virtuosa interazione fra studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e docenti universitari, da un lato, e tecnici dell'impresa, dall'altro, può offrire alle imprese nuove opportunità di vantaggi competitivi e offre allo stesso tempo all'Università nuove e concrete opportunità di ricerca oltre che di reperimento di risorse;

d) nel panorama imprenditoriale ligure, un ruolo determinante e trainante è giocato dalla cooperazione;

e) l'associazione maggiormente rappresentativa del movimento cooperativo in Liguria è Legacoop Liguria, rappresentante le società cooperative, i loro Consorzi, le Società e le Mutue, che abbiano sede o operino nel territorio ligure e si riconoscano nelle finalità del movimento cooperativo, come da statuto;

f) le imprese cooperative, aderenti all' associazione, costituiscono una realtà economica e sociale di rilievo, essendo, alcune di esse, inscrivibili tra le aziende più importanti del territorio, con una presenza significativa anche nel mercato nazionale;

g) tra gli scopi e le finalità di Legacoop Liguria vi sono:

- la promozione dello sviluppo della cooperazione e della mutualità, la diffusione dei principi cooperativi attraverso la ricerca, lo studio e la formazione a studenti, laureandi e laureati;
- la ricerca e la promozione di rapporti di collaborazione e di intese con altri enti pubblici e privati;
- l'incentivazione e lo sviluppo della modernizzazione e

dell'evoluzione imprenditoriale delle società cooperative aderenti nel rispetto dei principi democratici e solidaristici della cooperazione e nel rispetto dei valori che la contraddistinguono;

- la promozione di iniziative atte a far conoscere ed estendere la forma cooperativa nella organizzazione del lavoro nell'agricoltura, nelle attività imprenditoriali e artigianali, nella ricerca, nelle nuove tecnologie, nella distribuzione, nei servizi, nella pesca e acquacoltura, nel comparto abitativo, nella produzione, nella tutela dei consumatori e in qualsiasi altro settore dell'economia;
- la promozione di iniziative di carattere culturale, educativo, che affermino i valori ideali e i principi cooperativi e illustrino la tradizione della cooperazione ligure ed italiana;
- la promozione tirocini, mentoring, dottorati di ricerca per lo studio di nuovi modelli aziendali e tecnologici;

h) il ruolo di supporto e di coordinamento tra imprese cooperative e istituzioni svolto da Legacoop Liguria è parte integrante dei suoi fini istituzionali;

i) il presente accordo si inserisce tra le iniziative nazionali promosse all'interno delle azioni atte a favorire l'innovazione e l'occupabilità, promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, sostenere la transizione digitale ed ecologica, integrando le competenze di ricerca delle università con le esigenze pratiche delle cooperative. La formazione e orientamento con esperti di Legacoop Liguria ad eventi e webinar per le professioni del future;

j) l'Università degli Studi di Genova ha interesse ad approfondire

le proprie conoscenze, in particolare, ma non solo, nell'ambito disciplinare economico, aziendale, giuridico e dell'ICT applicato alle aziende cooperative e ad instaurare un rapporto di scambio di competenze e know how con aziende del territorio di riferimento, al fine di stimolare l'attività di scambio e coniugare università, ricerca e impresa, nel territorio ligure;

k) l'Università degli Studi di Genova **e** Legacoop Liguria hanno sviluppato progetti specifici al fine di sostenere gli studenti e i ricercatori, che vogliono tradurre le loro idee imprenditoriali in progetti concreti e realizzabili, attraverso incontri, informazioni e assistenza tecnica e normativa, affiancamento e mentorship da parte di imprenditori ed esperti di settore;

l) sono previste azioni di "scouting" al fine di raccogliere idee e proposte imprenditoriali attraverso il peer to peer dei giovani dell'Associazione l'Officina delle Idee;

m) le Parti sono interessate a favorire l'inserimento lavorativo di neo - laureati e laureati, anche attraverso forme cooperative di auto imprenditorialità;

n) le Parti sono interessate a sviluppare interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti, di orientamento in entrata nel mondo del lavoro e di stimolo e supporto all'autoimprenditorialità, anche in forma cooperativa, date le rispettive finalità e capacità;

o) le Parti sono interessate a sviluppare percorsi di Master e percorsi specialistici per dottorandi su temi legati all'economica sociale

che incrocino le competenze tecniche con i valori del modello cooperativo.

p) è opportuno che tali interazioni siano adeguatamente disciplinate in modo da garantire il rispetto delle norme generali dell'Università e al tempo stesso salvaguardare i distinti interessi delle parti coinvolte;

q) pertanto, l'Università e Legacoop Liguria intendono rinnovare il Protocollo d'intesa sottoscritto per un triennio in data 25.02.2022, al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Università e Legacoop Liguria si propongono di conseguire uno stretto collegamento fra la realtà accademica e quella delle aziende cooperative, sviluppando forme di collaborazione per quanto riguarda la ricerca, la didattica, la formazione, l'orientamento, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, lo scouting di talenti e idee.

2. Le attività oggetto di collaborazione saranno definite mediante la stipula di specifici accordi attuativi di cui al successivo art. 5;

3. Si prevede la costituzione di un comitato per la messa a sistema delle iniziative legate all'autoimprenditorialità.

4. Il Comitato, composto da soggetti del mondo imprenditoriale, universitario e giovanile avrà il compito di monitorare e valutare le ricadute delle iniziative promosse.

Art. 3 – Finalità

1. Legacoop Liguria dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università il supporto per attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento attraverso strumenti quali:

o svolgimento di interventi specifici o a carattere generale;

o svolgimento di Master e percorsi specifici;

o percorsi specialistici per dottorandi su temi legati all'economica sociale che incrocino le competenze tecniche con i valori del modello cooperativo;

o supporto allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea o di dottorato di ricerca, presso le cooperative associate e Legacoop Liguria, su temi di interesse comune;

o organizzazione di visite e tirocini formativi indirizzati agli studenti presso la propria sede o quella di imprese cooperative (ad essa afferenti) interessate e selezionate in accordo con l'Università;

o svolgimento annuale di uno Speed Date dell'imprenditorialità;

o eventi di scouting per i giovani, e rafforzamento, attraverso anche i canali web e social universitari;

o proporre il modello cooperativa come sistema organizzativo di Welfare Studentesco Partecipato, e come un modello di gestione che trasforma gli studenti da utenti passivi a protagonisti.

2. L'Università dichiara la propria disponibilità a collaborare con

Legacoop Liguria per la realizzazione di attività di orientamento e di promozione dell'auto-imprenditorialità in forma cooperativa e la promozione delle iniziative finalizzate a coniugare ricerca ed impresa (spin off, ricerche, tesi) a favore dei giovani studenti.

3. Inoltre le Parti, di comune accordo, dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente, nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative sui seguenti temi:

- Rinnovo della collaborazione con le cooperative per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata ulteriori alle 4 esperienze di dottorato industriale in essere;
- realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione;
- realizzazione di inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi;
- progettazioni nazionali o europee congiunte su tematiche specifiche di interesse comune;
- sostenere la formazione dei giovani in merito all'impresa cooperativa, valutando l'inserimento nei piani didattici del tema specifico;
- sostenere la progettazione di master di primo o secondo livello o corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di forma- zione permanente inerenti il settore cooperativo per incentivare la formazione di manager cooperativi;
- sostenere percorsi specialistici per dottorandi su temi legati all'economia sociale che incrocino le competenze tecniche con i valori del modello cooperativo;
- promuovere all'interno delle cooperative percorsi formativi con la presenza di docenti universitari, con il fine di migliorare la qua-

lità gestionale delle imprese, soprattutto incentivando la formazione sui temi dell'innovazione di impresa;

- promuovere azioni per permettere ai giovani di svolgere esperienze importanti in cooperative del territorio ligure e nazionale;
- promuovere azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di nuova imprenditorialità;
- promuovere programmi di ricerca finalizzata all'applicazione dei risultati in ambito produttivo.

Art. 4 - Referenti

1. L'Università di Genova e Legacoop Liguria individuano, rispettivamente, nella prof.ssa Giulia Pellegri (DAD) e nella dott.ssa Rosangela Conte i referenti per l'attuazione del presente Protocollo con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Le Parti individueranno, inoltre, di volta in volta i rispettivi referenti responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e Legacoop Liguria, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi Accordi attuativi tra le Parti e/o tra Legacoop Liguria e le strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan-

ziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 6 – Oneri economici

1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 che individueranno la/e strutture/e organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, altresì, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazioni alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 8 – Diffusione

1. Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente Protocollo, attraverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite.

Art. 9 - Relazioni

1. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu-

turi obiettivi da con- seguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e Legacoop Liguria coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 11 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente accordo ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

Art. 12 – Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 13 – Norma generale

1. Con appositi accordi attuativi di cui all'art. 5 le parti consentono al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

2. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazio-

ne dei soggetti responsabili.

Art. 14 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme con-tenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, viene stabilito che i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono individuati nei datori di lavoro degli enti ove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione o per conto dei quali queste attività vengono svolte.

Art. 15 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario e gli studenti e laureati convolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti e laureati convolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, nelle attività, per la responsabilità civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile.

3. L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti e laureati che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 5, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative di LegaCoop Liguria siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. LegaCoop Liguria garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

4. Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Protocollo d'intesa oppure in mancanza in uno specifico at-

to.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo d'intesa e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo d'intesa siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal Protocollo stesso. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo d'intesa è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo d'intesa.

Art. 17 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti

coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 18 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 19 - Registrazione

1. Il Presente Protocollo d'intesa si compone di n. 16 pagine e sarà registrato in caso d'uso ai sensi D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Legacoop Liguria il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per Legacoop Liguria

Il Presidente

Dott. Mattia Rossi

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino